



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1839

Modifiche al codice penale per l'introduzione del delitto di istigazione e apologia della criminalità

18/12/2022 - 04:52

Indice

1. DDL S. 1839 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1839	4

1. DDL S. 1839 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1839
XVIII Legislatura

Modifiche al codice penale per l'introduzione del delitto di istigazione e apologia della criminalità

Iter

25 giugno 2020: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.1839

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

[Margherita Corrado](#) ([M5S](#))

Cofirmatari

[Giovanni Endrizzi](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 17 febbraio 2021)

[Sergio Vaccaro](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 17 febbraio 2021)

[Fabrizio Trentacoste](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 17 febbraio 2021)

[Loredana Russo](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 17 febbraio 2021)

[Pietro Loreface](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 17 febbraio 2021)

[Elio Lannutti](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 17 febbraio 2021)

[Antonella Campagna](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 17 febbraio 2021)

[Orietta Vanin](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 17 febbraio 2021)

[Bianca Laura Granato](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 17 febbraio 2021)

[Junio Valerio Romano](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 17 febbraio 2021)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **4 giugno 2020**; annunciato nella seduta n. 225 del 4 giugno 2020.

Classificazione TESEO

CODICE E CODIFICAZIONI , REATI , ISTIGAZIONE A DELINQUERE , CRIMINALITA'

Articoli

DIRITTO PENALE (Art.1), DELITTI (Art.1), MAFIA E CAMORRA (Art.1), CRIMINALITA' ORGANIZZATA (Art.1), CIRCOSTANZE AGGRAVANTI (Art.1), MANIFESTAZIONI ARTISTICHE E CULTURALI (Art.1), SPETTACOLO (Art.1), COMUNITA' TELEMATICHE E SOCIAL NETWORKS (Art.2), RADIOTELEVISIONE (Art.2), SANZIONI AMMINISTRATIVE (Art.2)

Assegnazione

Assegnato alla **2^a Commissione permanente (Giustizia)** in sede redigente il 25 giugno 2020.

Annuncio nella seduta n. 235 del 25 giugno 2020.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 8^a (Lavori pubblici)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1839

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1839

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice **CORRADO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 GIUGNO 2020

Modifiche al codice penale per l'introduzione del delitto di istigazione e apologia della criminalità

Onorevoli Senatori. - L'articolo 1 modifica il delitto di « Istigazione a delinquere », previsto dall'articolo 414 del codice penale. Al quarto comma, l'articolo 414 punisce l'apologia di alcuni delitti, tra i quali sono inseriti dal presente disegno di legge anche i delitti di criminalità organizzata e associazione mafiosa.

Inoltre si prevede un'aggravante da un terzo fino alla metà se il fatto è commesso durante o mediante spettacoli, manifestazioni o trasmissioni pubbliche o aperte al pubblico.

L'articolo 2 invece punisce i soggetti responsabili della divulgazione del contenuto non conforme al divieto, quando tale divulgazione avviene mediante l'utilizzo di *social network*, o emittenti radio e televisive, o per mezzo della stampa. In questi casi, il soggetto responsabile, ad esempio il direttore delle emittenti o del quotidiano, o la società di *social network*, è punito con la multa da 5.000 a 10.000 euro e con l'obbligo di rettifica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Modifiche all'articolo 414
del codice penale)*

1. All'articolo 414, quarto comma, del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « crimini contro l'umanità » sono inserite le seguenti: « nonché il delitto previsto dagli articoli 416 e 416-bis »;

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: « La pena è aumentata da un terzo fino alla metà se il fatto è commesso durante o mediante spettacoli, manifestazioni o trasmissioni pubbliche o aperte al pubblico ».

Art. 2.

*(Sanzioni per gli operatori
della comunicazione)*

1. Quando il delitto di cui all'articolo 414, quarto comma, del codice penale è commesso mediante l'utilizzo di *social network*, o mediante emittenti radio e televisive, o per mezzo della stampa, il soggetto responsabile della divulgazione del contenuto non conforme al divieto di istigazione o apologia previsto nel medesimo articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro e con l'obbligo di rettifica.

